

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1361)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(FALCUCCI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro per gli Affari Regionali**

(VIZZINI)

e col **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1985

Legge-quadro sul diritto allo studio nell'ambito universitario

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 34 della Costituzione assicura « ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi », il raggiungimento dei gradi più alti degli studi. La stessa Costituzione mette, inoltre, chiaramente in risalto il compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli « di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pie-

no sviluppo della persona umana » (articolo 3 della Costituzione).

L'assistenza ai giovani negli studi si è posta quindi come strumento inteso a realizzare la piena valorizzazione dell'uomo, oltre che del cittadino.

Su tali presupposti, il concetto stesso di assistenza scolastica ha subito una non indifferente evoluzione. Esso, infatti, ha allar-

gato i suoi contenuti investendo una pluralità di aspetti, tra cui quello economico tendente a riparare alle situazioni di bisogno, quello culturale che mira a facilitare con ogni possibile strumento e iniziativa il massimo profitto degli studi da parte di ciascun giovane, ed infine quello sociale indirizzato a correggere eventuali squilibri e a stabilire proficui contatti con le famiglie e con l'ambiente: ciò anche al fine di agevolare la conoscenza delle possibilità e delle attitudini di ognuno nel quadro di una sistematica attività di orientamento scolastico e professionale.

Il diritto allo studio si configura pertanto come un tipico esempio di situazione giuridica che ha profili di pretesa garantita del cittadino e profili di dovere sia da parte del cittadino stesso sia da parte della società. È un diritto del cittadino avere le più ampie possibilità di realizzare la propria formazione culturale e non incontrare ostacoli e impedimenti (salvo quelli naturali, poichè la cultura è sempre frutto di intelligenza oltre che di sforzo e di costanza) nell'esercizio di questo suo diritto; ma studiare è anche un dovere per il cittadino sia verso se stesso, perchè ogni uomo ha il dovere della sua formazione e del suo perfezionamento, sia verso la società, che ha bisogno di uomini preparati ai vari e complessi compiti dell'odierna vita sociale.

Gli studi universitari debbono essere considerati tra le prestazioni più altamente produttive e di grande interesse per la comunità, in quanto essi (oltre a svolgere l'importante funzione di mantenere vivi la tradizione e il patrimonio culturale, promuovendone l'arricchimento e lo sviluppo e assicurando nel contempo, attraverso la ricerca scientifica, il progresso generale del Paese) sono alla base della preparazione della classe dirigente e dei più alti gradi tecnici ed operativi.

È interesse del Paese che i giovani meritevoli e capaci, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali delle famiglie di appartenenza, possano accedere agli studi universitari, al fine di assicurare il loro apporto allo sviluppo economico, culturale e sociale della nazione.

La nuova concezione del diritto allo studio ha spinto alla progressiva trasformazione della normativa che nell'ultimo trentennio ha disciplinato le varie forme di intervento.

Si è così, da una parte, raggiunto l'obiettivo di rendere effettiva la generalizzazione della scuola dell'obbligo e, dall'altra, si è cercato di favorire il più largo accesso dei giovani capaci e meritevoli ai diversi ordini di studi.

Nel settore universitario l'intervento dello Stato in materia di diritto allo studio si è realizzato mediante le opere universitarie, istituite *ope legis* presso ogni università con lo scopo di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti. Infatti esse gestiscono le somme destinate a ciascun ateneo per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario (legge 14 febbraio 1963, n. 80) e predispongono programmi biennali per l'attribuzione degli assegni di studio con prestazione di servizi (articolo 7 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766).

In attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, che ha conferito delega al Governo per il trasferimento di altre funzioni amministrative statali alle Regioni a statuto ordinario, l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ha trasferito alle Regioni medesime « le funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari ».

Lo stesso articolo trasferisce alle predette Regioni le funzioni, i beni e il personale delle opere universitarie.

Tale trasferimento ha posto l'esigenza di emanare una legge-quadro concernente il diritto allo studio per il settore universitario, esigenza di cui si sono fatti interpreti il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 54, e il decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 642, attraverso una norma di carattere programmatico tendente appunto ad impegnare il

legislatore all'emanazione della predetta legge-quadro.

Tale legge risponde alla necessità di definire i principi fondamentali cui si deve attenere la potestà legislativa delle Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in modo da garantire, in un chiaro quadro normativo di riferimento, l'uniformità di base della produzione legislativa delle Regioni e la sicura determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e delle università. Infatti si tratta di una materia nella quale confluiscono e si intrecciano aspetti assistenziali con quelli più propriamente formativi e didattici istituzionalmente propri dell'università.

Il quadro normativo di riferimento serve inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra tutti gli studenti universitari indipendentemente dalla ubicazione territoriale dell'università che frequentano.

Per rispondere alle esigenze sopra evidenziate si è predisposto il presente disegno di legge, che consta di otto articoli.

L'articolo 1 definisce, innanzi tutto, le finalità del diritto allo studio. Esso deve tendere a rendere effettiva e proficua la frequenza ai corsi universitari in modo da consentire il pieno assorbimento degli impegni inerenti alla condizione di studente, nonché a permettere il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale, in particolare rimuovendo, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, per i capaci e meritevoli e privi di mezzi, gli ostacoli di ordine economico e sociale. Lo stesso articolo stabilisce che le regioni e le università, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, previste dalla Costituzione, promuovono ed attuano le opportune iniziative per la realizzazione del diritto allo studio.

L'articolo 2 indica i principi ai quali dovrà conformarsi la legislazione regionale per la realizzazione degli interventi a favore de-

gli studenti o mediante erogazione di servizi (prevedendosi per essa anche la possibilità di affidare ad associazioni e cooperative studentesche la gestione diretta di attività ricreative, editoriali e di altri servizi) o mediante forme di intervento individuale anche con provvidenze in danaro. È prevista anche la partecipazione degli studenti, secondo il proprio reddito, al costo dei servizi. La norma stessa fa salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

L'articolo 3 disciplina gli interventi, da parte delle università e degli istituti di istruzione universitaria, per la realizzazione del diritto allo studio.

L'articolo 4 stabilisce l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento spettante al Governo.

L'articolo 5 disciplina l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione di fini istituzionali già propri delle opere universitarie, di proprietà dello Stato e delle università da parte delle Regioni. Inoltre prevede una commissione per ciascuna Regione sede di università per l'accertamento dei beni medesimi.

L'articolo 6 definisce le modalità per l'erogazione dei finanziamenti necessari al raggiungimento dei fini di cui al presente disegno di legge.

L'articolo 7 stabilisce i criteri per l'accertamento della reale consistenza dei redditi familiari degli studenti, redditi che costituiscono condizione per poter beneficiare di alcuni interventi.

L'articolo 8 indica le sanzioni in caso di dichiarazioni non veritiere da parte degli studenti beneficiari degli interventi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Il diritto allo studio nell'ambito universitario tende a rendere effettiva e proficua la frequenza ai corsi universitari in modo da consentire il pieno assolvimento degli impegni inerenti alla condizione di studente, nonchè a permettere il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale, in particolare rimuovendo, per i capaci e meritevoli e privi di mezzi, gli ostacoli di ordine economico e sociale, sempre nel rispetto della pluralità degli ordinamenti di ciascuna università o istituto di istruzione universitaria.

2. I vari tipi di intervento si adeguano agli obiettivi della programmazione nazionale dello sviluppo universitario fissati nei relativi piani quadriennali.

3. Nella gestione dei servizi del diritto allo studio si deve tener conto dell'organizzazione didattica e scientifica delle università degli studi e degli istituti di istruzione universitaria.

4. Le Regioni, le università e gli istituti di istruzione universitaria promuovono iniziative e collaborano per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e del pluralismo culturale.

Art. 2.

(Competenze delle Regioni)

1. Le Regioni a statuto ordinario esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa nella materia definita nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. Le leggi regionali devono in particolare conformarsi ai seguenti principi:

a) rispettare l'autonomia delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

b) realizzare gli interventi a favore degli studenti universitari mediante: servizi di mense e di alloggi, servizi editoriali e librari, servizi di informazione, di orientamento sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali, provvidenze anche individuali o a favore di associazioni o cooperative studentesche e ogni altro servizio che concorra a realizzare le finalità della presente legge;

c) assicurare che gli interventi siano diretti a favore degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di diploma e di laurea, di specializzazione, di perfezionamento, delle scuole dirette a fini speciali e a quelli di dottorato di ricerca presso le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali, aventi sedi principali nel territorio regionale, anche se i predetti corsi vengono svolti in altre Regioni. Particolari iniziative potranno essere intraprese a favore di studenti portatori di *handicaps*. Va altresì garantita la possibilità di affidare ad associazioni e cooperative studentesche, regolarmente costituite ed operanti nelle università, la gestione diretta di mense, alloggi, di attività culturali, ricreative, editoriali, sulla base di apposite convenzioni;

d) inquadrare gli interventi, nell'ambito universitario, in una visione unitaria e coordinata del diritto allo studio in coerenza anche con gli interventi realizzati nel più ampio contesto di tutto il sistema scolastico;

e) garantire la parità di trattamento degli studenti indipendentemente dalla regione di appartenenza e dall'università o istituto di istruzione universitaria che frequentano;

f) assicurare che l'intervento, qualora non possa essere fruito dalla generalità degli studenti, avvenga mediante concorso in base ai combinati criteri del merito e delle condizioni economiche, garantendo in ogni caso l'erogazione ai capaci e meritevoli che siano privi di mezzi;

g) prevedere forme di intervento individuale anche con provvidenze in denaro, con esclusione in quest'ultimo caso di coloro che già fruiscono ad altro titolo di assegni o borse di studio nonchè mediante agevolazioni del credito;

h) assicurare la partecipazione paritaria alla programmazione e alla gestione degli interventi della rappresentanza dell'università o degli istituti di istruzione universitaria, dei docenti e degli studenti, anche nel caso di delega delle funzioni. Parimenti deve essere assicurata tale rappresentanza negli organi di amministrazione degli eventuali organismi regionali operanti in materia, che le Regioni potranno istituire nel ridisciplinare la gestione degli interventi già affidata alle opere universitarie;

i) prevedere la partecipazione degli studenti, in relazione al reddito, al costo dei servizi.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge si applicano anche agli studenti che, pur non essendo iscritti a corsi universitari, fruiscono, in base alla vigente legislazione, delle disposizioni sull'assegno di studio, previsto dall'articolo 8 della legge 21 aprile 1969, n. 162, e successive modificazioni.

4. Gli studenti di nazionalità straniera sono ammessi a fruire dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge nell'ambito dei principi e delle disposizioni della legislazione statale vigente.

5. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 3.

(Competenza delle università degli studi)

Le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono ed attuano opportune iniziative per la

migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. In particolare possono:

a) organizzare le attività didattiche e scientifiche in modo da facilitare agli studenti la frequenza dei corsi;

b) istituire corsi per gli studenti lavoratori anche in orario serale e, se necessario, con apposito calendario;

c) facilitare l'utilizzazione, anche in ore serali, di biblioteche, laboratori e altri strumenti di studio;

d) garantire al lavoratore-studente la possibilità di articolare il proprio piano di studi su un numero di anni maggiore di quello previsto per il corso di laurea prescelto;

e) promuovere attività culturali, di consulenza e di orientamento didattico, anche in collaborazione con le associazioni e cooperative studentesche;

f) concedere, per quanto concerne le tasse e i contributi che le università hanno facoltà di imporre, l'esonero totale agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e l'esonero parziale per fasce di reddito;

g) concorrere con le Regioni, anche in collaborazione con associazioni e cooperative studentesche, alla realizzazione dei servizi editoriali e librari e dei servizi di informazione, di orientamento sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali;

h) prevedere forme di utilizzazione e di interscambio tra università e Regioni di dati necessari per l'attuazione del diritto allo studio.

Art. 4.

(Indirizzo e coordinamento)

1. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative in tema di attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario sono esercitate dallo Stato nei modi previsti dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

2. Salvo i casi nei quali si provvede con legge o con atto avente forza di legge, gli organi dello Stato competenti esercitano

le funzioni di cui al precedente comma, sentite le Regioni.

3. I suddetti organi dello Stato determinano:

a) i criteri minimi in base ai quali uno studente è dichiarato capace e meritevole;

b) le condizioni economiche perchè lo studente sia dichiarato privo di mezzi;

c) i criteri di massima tendenti ad assicurare, nell'erogazione degli interventi, una sostanziale parità di trattamento tenuto anche conto delle diverse situazioni socio-economiche delle singole regioni.

4. In prima applicazione gli organi dello Stato determinano i suddetti criteri entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Beni immobili e mobili)

1. Alla Regione è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto allo studio universitario.

2. Alla Regione è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dell'università e del materiale mobile di qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

3. Lo Stato e le università hanno la facoltà di concedere anche in uso perpetuo e gratuito, alle Regioni, per i fini indicati nei commi precedenti, altri immobili mediante apposite convenzioni.

4. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria nonchè le contribuzioni fondiarie ed ogni eventuale tributo concernenti gli immobili di cui ai precedenti commi sono posti a carico delle Regioni concessionarie.

5. Qualora, per qualsiasi ragione, anche su richiesta dell'università o dello Stato, previa opportuna intesa con la Regione interes-

sata, cessi la destinazione di cui ai precedenti commi, gli stessi riacquistano rispettivamente la proprietà dei beni concessi in uso.

6. Nel caso di immobili non destinati esclusivamente alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'uso di parte degli stessi connesso alla realizzazione del diritto allo studio va disciplinato con apposita convenzione tra Regione e Stato o tra Regione e università.

7. La Regione subentra alle università e alle opere universitarie nei rapporti contrattuali con terzi diversi dallo Stato, relativi all'uso dei beni immobili e mobili destinati alla realizzazione dei fini istituzionali già propri delle opere universitarie.

8. All'accertamento dei beni di cui al presente articolo provvede, per ciascuna Regione sede di università, una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le commissioni, composte da rappresentanze paritetiche della Regione, del Comune, dell'università, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero delle finanze, accertano, nel termine di novanta giorni, la situazione dei beni stessi.

Art. 6.

(Finanziamenti e investimenti)

1. Alle spese, di parte corrente e in conto capitale, derivanti dall'espletamento dei servizi diretti al raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, lo Stato e le Regioni provvedono con i mezzi finanziari previsti dalle leggi attualmente in vigore che disciplinano la materia.

2. Limitatamente alla realizzazione da parte delle Regioni a statuto ordinario degli interventi diretti alla costruzione delle strutture destinate al raggiungimento dei fini di propria competenza disciplinati dalla presente legge, nonchè all'ampliamento, alla ristrutturazione e all'accertamento di quelle esistenti, alle Regioni medesime è destinata, in aggiunta ai mezzi finanziari di

cui al comma precedente, una quota pari al 15 per cento degli stanziamenti che saranno autorizzati, ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dall'anno 1985 per la realizzazione di nuovi programmi di edilizia universitaria. Detta quota confluirà nel fondo regionale di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sarà ripartita tra le Regioni interessate in base ai piani pluriennali regionali di investimento con i criteri indicati dal CIPE sulla base dei piani quadriennali di sviluppo delle università e sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della stessa legge.

Art. 7.

(Accertamenti)

Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'ente erogatore una autocertificazione, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, attestante le condizioni economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza sottoscritta anche dai titolari dei redditi in essa indicati, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114. Per i relativi controlli fiscali si applicano le vigenti disposizioni statali.

Art. 8.

(Sanzioni)

Chiunque senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalla presente legge e dalle leggi regionali frustra dei relativi interventi per effetto di proprie dichiarazioni non veritiere è punito con una pena pecuniaria di importo doppio a quanto percepito e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.